



ORDINANZA N. 34/2024 DEL 09/10/2024

ISTITUZIONE MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MARIO COLLIARD.-

IL SINDACO

- **VISTA** la richiesta del 16/09/2024 presentata dal Sig. Filippo Ferrari, in qualità di responsabile dell'unità tecnica dell'impresa ITALGAS RETI S.p.A., protocollo n. 6578 del 16/09/2024, con sede legale in Largo Regio Parco, 11 - 10153 Torino (TO), con cui si richiede l'emissione di un'ordinanza di chiusura temporanea di Via Mario Colliard, all'altezza del civico n. 13, per l'esecuzione dei lavori di "allacciamento d'utenza alla rete gas", da effettuarsi nel periodo compreso dal 21/10/2024 al 23/10/2024;
- **CONSIDERATO** che si rende necessario disciplinare il transito veicolare con emissione di apposita ordinanza per l'esecuzione dei lavori in questione;
- **CONSIDERATA** la necessità a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e della integrità del patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione stradale sul tratto di strada indicato dalla presente ordinanza;
- **VISTO** il Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/1992, n° 285 e successive modifiche ed integrazioni) ed in particolare gli articoli 5, 6, 7, 14, 37, 39, 146, e 234;
- **VISTO** il regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992, n° 495 e successive modifiche ed integrazioni) ed in particolare gli articoli 74, 116;
- **VISTO** l'articolo 28 della legge regionale 54/1998;
- **VISTO** l'articolo 26 del vigente Statuto Comunale "le ordinanze del Sindaco";
- **VISTO** lo Statuto vigente del Comune di Hône.

ORDINA

1. **LA CHIUSURA TOTALE E TEMPORANEA DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE SITO IN VIA MARIO COLLIARD, IN CORRISPONDENZA DEL NUMERO CIVICO 13, NEL PERIODO DAL 21/10/2024 AL 23/10/2024, PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO DI NUOVA UTENZA ALLA RETE GAS PRESSO PROPRIETÀ PRIVATA PER CONTO DI ITALGAS SPA.**
2. **Che la ditta esecutrice dei lavori ripristini la sede stradale, provveda a mantenere costantemente efficiente ed efficace la segnaletica stradale al fine di evitare eventuali sinistri.**
3. **Che la ditta esecutrice, a fine dei lavori in oggetto, rimuova qualsiasi materiale dalla sede stradale e la sgomberi da qualsivoglia attrezzatura e/o residuo di lavorazione, al fine di ripristinare e garantire le normali condizioni di circolazione del traffico veicolare che pedonale.**

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio, pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dal comune o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

- Che la Ditta esecutrice dei lavori provveda alla disposizione e successiva manutenzione della necessaria segnaletica stradale.
- Che la ditta esecutrice dei lavori, con la notifica del presente provvedimento, si assuma tutte le responsabilità civili e penali per eventuali danni che potrebbero essere arrecati a persone o a cose in conseguenza dello svolgimento dei lavori di che trattasi.
- Che la ditta esecutrice dei lavori, provveda alla fornitura, installazione e manutenzione di tutta la segnaletica necessaria nel rispetto delle norme previste dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs 30/6/1992 n. 285 e s.m.i) e del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992, n. 495) e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti del 10.07.2002, sollevando questa Amministrazione da ogni eventuale danno a persone o cose derivanti dalla mancata adozione di tali prescrizioni.

- Che gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 siano incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente;
- Che la presente assolve anche la funzione di autorizzazione ex artt. 20 e 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni intercorse ed integrazioni.

I N F O R M A

la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Hone ed apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II° del d.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

I CONTRAVVENTORI DELLA PRESENTE ORDINANZA SARANNO PUNITI A NORMA DI LEGGE.

Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line del Comune.

In relazione al disposto dell'art.37, comma 3 del Decreto Legislativo n.285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'art.74 del DPR n.495/1992. Ai sensi della legge 241/90 si comunica che il Responsabile del procedimento amministrativo è la Sig.ra ROLLANDOZ Paola, Segretario Comunale del Comune di Hône.

Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze Sindacali incompatibili con la presente.

IL SINDACO

Alex MICHELETTO

(Documento firmato digitalmente)